

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO

2021 / 2029

Indice

PREMESSE

Capo I - Disposizioni generali.

- Art. 1 (Oggetto)
- Art. 2 (Piano dei servizi)
- Art. 3 (Durata)
- Art. 4 (Esclusiva)
- Art. 5 (Legittimazione verso gli utenti)
- Art. 6 (Oneri relativi alla gestione del servizio)

Capo II - Funzioni del Consorzio, informazioni e controlli.

- Art. 7 (Poteri del Consorzio)
- Art. 8 (Programmazione)
- Art. 9 (Funzioni di controllo)
- Art. 10 (Vigilanza sulla gestione)
- Art. 11 (Collegio per lo svolgimento del controllo)
- Art. 12 (Responsabile del procedimento di controllo)
- Art. 13 (Responsabili del servizio nella Società)
- Art. 14 (Rapporti informativi)
- Art. 15 (Comunicazione dei dati sulla gestione)
- Art. 16 (Deposito dei bilanci)
- Art. 17 (Controllo su operazioni societarie)

Capo III - Obblighi, oneri e responsabilità della Società.

Sez. I – Disposizioni generali.

- Art. 18 (Obblighi della Società)
- Art. 19 (Responsabilità della Società)

Sez. II – Beni destinati al servizio.

- Art. 20 (Individuazione)
- Art. 21 (Inventario dei beni destinati al servizio)
- Art. 22 (Responsabilità connesse all'uso dei beni)
- Art. 23 (Proprietà e diritti di utilizzazione dei *software* e delle banche dati)

Sez. III – Adempimenti contabili e controllo di gestione.

- Art. 24 (Principi contabili)
- Art. 25 (Contabilità separata)

Art. 26 (Controllo di gestione)

Sez. IV – Altri obblighi della Società.

Art. 27 (Accesso ai documenti)

Art. 28 (Osservanza di leggi e regolamenti)

Capo IV - Obblighi del Consorzio.

Art. 29 (Rapporti economici)

Art. 30 (Segreto industriale)

Capo V - Qualità del servizio.

Art. 31 (Valutazione della performance)

Art. 32 (Clausole premiali)

Capo VI - Rapporto di gestione.

Art. 33 (Condizioni dell'affidamento)

Art. 34 (Continuità del servizio)

Art. 35 (Esternalizzazione di attività e servizi)

Art. 36 (Inadempimenti e penali)

Art. 37 (Sanzione coercitiva)

Art. 38 (Cessazione anticipata dell'affidamento per grave inadempimento)

Art. 39 (Forza maggiore)

Art. 40 (Effetti della cessazione dell'affidamento)

Art. 41 (Responsabilità verso terzi)

Art. 42 (Assicurazioni)

Capo VII - Disposizioni finali.

Art. 43 (Modificazioni del Disciplinare)

Art. 44 (Interpretazione del Disciplinare)

Art. 45 (Foro competente)

Art. 46 (Registrazione, imposte, spese contrattuali)

Art. 47 (Abrogazione)

Art. 48 (Norma di rinvio)

Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, con sede in Carignano (To), Via Cagliero 3, C.F. 80102420017, P. I.V.A. 07253300011, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Leonardo Di Crescenzo, nato a Guardigliere (CH), il 24 settembre 1954 (nel seguito denominato anche “Co.Va.R .”, o “Consorzio”);

E

La Pegaso 03 S.r.l. con sede legale ed operativa in Carignano (To), Via Cagliero 3/i – 3/l, C.F. e P.I.V.A. 088723220018, iscritta al R.E.A. di Torino n. 1006893, capitale sociale Euro 100.000,00, in persona dell’Amministratore Delegato Stefano Napoletano nato a Moncalieri (TO) il 18/10/1985, per i poteri che *infra* dichiara e garantisce (nel seguito denominata anche “Società” o “Pegaso”); nel seguito denominati “Parti” quando congiuntamente indicati;

PREMESSO quanto segue

SEZIONE A

- Co.Va.R. è il consorzio obbligatorio di bacino tra i diciannove Comuni del Bacino Torino Sud-Ovest, istituito ai sensi della L.R. Piemonte del 24 ottobre 2002, n. 24 (*Norme per la gestione dei rifiuti*) per l’esercizio delle funzioni amministrative di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- i Comuni consorziati sono quelli di Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piovascote, Rivalta di Torino, Trofarello, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte;
- il Consorzio, ai sensi del proprio Statuto, applica e riscuote la Tariffa d’igiene ambientale (TIA), previo assenso dei Comuni; il Consorzio riscuote la Tariffa direttamente o tramite soggetti terzi dotati dei requisiti previsti dalle leggi vigenti;
- quattordici Comuni consorziati (Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piobesi Torinese, Piovascote, Rivalta di Torino, Trofarello, Vinovo, Virle Piemonte) hanno originariamente

demandato al Co.Va.R. la gestione completa della TIA, conferendo al Consorzio medesimo la titolarità della posizione creditoria e, per “connessione”, i relativi poteri di esercizio del credito, ovvero i poteri di accertamento e di riscossione del tributo; i restanti cinque Comuni allo stato gestivano direttamente la TIA, ferma restando anche per essi la facoltà di demandarne in futuro la gestione al Co.Va.R. (Comuni di Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Villastellone);

- più in generale, l’attuale assetto è il frutto di un percorso amministrativo che ha sostanzialmente visto la <<scissione>>, con lo strumento regolamentare, della titolarità del potere impositivo dei Comuni dalla titolarità dell’entrata della TIA, demandata al Co.Va.R.;
- se sino al 31 dicembre 2009 siffatto “affidamento” dell’esercizio del credito, ovvero dei poteri di accertamento e di riscossione della TIA si reggeva sul solo “*Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*” del Consorzio approvato in Assemblea dei Sindaci, a far tempo dal 1 gennaio 2010 l’affidamento risultava, così come risulta, dai vari Regolamenti comunali e relative Deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione;
- sotto il profilo strettamente giuridico/organizzativo, Co.Va.R. emana gli atti di accertamento estrinsecando una potestà pubblicistica ad esso conferita con fonte regolamentare dai singoli Comuni, come detto enti impositori e creditori “originari” ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 5, lett. a) del D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) rubricato “*Potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*”, il quale prevede testualmente che “*I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142*”;
- Pegaso è una società a capitale interamente pubblico - le cui quote di partecipazione sono integralmente detenute da Co.Va.R., con un completo controllo dell’Ente pubblico consortile secondo il legame organizzativo del c.d. in *house providing* - alla quale Co.Va.R. ha affidato la prestazione di servizi a

favore dell'ente costituente, in particolare lo *“svolgimento dei servizi di progettazione, di Comunicazione, di tariffazione e delle attività specialistiche di gestione territoriale”*, ivi compresi servizi preparatori utili alle funzioni consortili e comunali di accertamento, liquidazione e riscossione della TIA;

- Pegaso, reca espressamente nel suo Statuto quale *“Oggetto sociale”*, oltre *“lo svolgimento dei servizi connessi al settore ambientale e a quello della riscossione delle entrate”*, anche l'attività *“di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, (...)”*, e si è iscritta all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53, comma 1 del D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446;
- in forza del Disciplinare del Servizio sottoscritto in data ~~23 dicembre 2010~~ 3 dicembre 2014, Pegaso attualmente svolge servizi *“preparatori e/o strumentali e/o accessori e/o connessi alle attività consortili e comunali di gestione dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti relativamente al territorio dei Comuni consorziati che ne hanno demandato o ne demanderanno al Co.va.r la gestione (...)”* (cfr. art. 1, rubricato *“Oggetto”*, del Disciplinare del Servizio);
- segnatamente Pegaso attualmente svolge, oltre al servizio di emissione delle bollette dell'anno di competenza altresì la: *“i. realizzazione di simulazioni tariffarie, ii. attività di bollettazione suppletiva a seguito di revisione/rettifica della posizione debitoria; iii. attività di rendicontazione incassi e TEFA; iv. Attività relativa alle dilazioni di pagamento; v. attività di predisposizione, stampa e postalizzazione dei solleciti; vi. Attività istruttoria relativa alla verifica/accertamento delle superfici, con eventuale analisi degli elaborati planimetrici; vii. Attività di recupero delle anagrafiche trasferite ed emigrate fuori dal territorio consortile ed aggiornamento del database; viii. Gestione rimborsi; ix. Attività di supporto relative all'accertamento tributario; x. Attività di supporto al contenzioso tributario; xi. attività relativa alle sospensioni in autotutela; xii. Predisposizione dei c.d. calendari dei passaggi; xii attività di supporto per la gestione del coattivo (...)”*;
- l'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-*

legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, “*il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento*” (TARES), in sostituzione sia della TIA che della TARSU;

- il comma 35 del citato art. 14 e s.m.i. ha previsto che i Comuni potessero affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione della TARES, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, fermo restando che il tributo, in deroga all'articolo 52 del D.LGS. n. 446/1997, doveva essere versato esclusivamente al Comune;
- il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 6 giugno 2013, n. 64 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali*) all'art. 10, comma 2 ha previsto che, per il solo anno 2013, “*i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;
- per il che, sulla scorta della predetta disposizione, i Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, con apposite Deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno affidato al Co.Va.R. la gestione della TARES;
- con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014*) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la Legge 147/2013 e s.m.i. prevede, in particolare, quanto segue:
“La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (art. 1, comma 690);
“I Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (art. 1, comma 691);
- per il che i Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano (anni 2014 - 2017), Castagnole Piemonte, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Villastellone , Vinovo, Virle Piemonte, con apposite Deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno affidato al Co.Va.R. la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI;

SEZIONE B

- per dare attuazione al D.LGS. 152/2006 (TUA), la Regione Piemonte ha emanato la L.R. n. 7 del 24 maggio 2012 (*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*) che prevede, fra l’altro, lo scioglimento dei consorzi di bacino costituiti ai sensi della citata L.R. 24/2002, la costituzione delle Conferenze d’ambito, nonché un diverso sistema organizzativo dell’ambito rifiuti;
- la L.R. 7/2012, in funzione della riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani avviata in attuazione sia della disciplina nazionale di settore (il D.LGS. 152/2006 e la Legge 191/2009), sia di quella relativa all’esercizio associato delle funzioni fondamentali degli enti locali (il D.LGS. 267/2000 e il D.L. 78/2010), all’articolo 3 ha provveduto a suddividere il territorio regionale in quattro ambiti territoriali ottimali;
- dopo aver delimitato i nuovi ambiti territoriali ottimali, la L.R. 7/2012 disciplina le forme e i modi della cooperazione obbligatoria tra gli Enti locali ricadenti negli ambiti territoriali di cui sopra, stabilendo che *“le province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d’ambito, che operano, in*

nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce....”;

- l'articolo 6, comma 3 della L.R. 7/2012 prevede che le Conferenze d'ambito provvedano all'approvazione del Piano d'Ambito, alla definizione del modello organizzativo e all'individuazione delle forme di gestione dei servizi, nonché alla determinazione delle tariffe del servizio e alla conseguente disposizione in ordine alla destinazione dei relativi proventi, in coerenza alle previsioni del D.LGS. 152/2006 ed alla *ratio* ispiratrice della norma nazionale;
- la citata L.R. disciplina il periodo transitorio stabilendo all'articolo 14 che le province e i Comuni stipulino, attraverso le assemblee delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 24/2002, la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale stessa;
- in pendenza del complesso processo legislativo regionale culminato con l'adozione della L.R. 7/2012, il Legislatore nazionale non ha portato a pieno compimento il processo di attuazione del sistema tariffario previsto dall'articolo 238 del D.LGS. 152/2006 e consono ad una dimensione moderna ed europea del servizio;
- con deliberazione n. 60-5113 del 18 dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7/2012 e dell'articolo 30 del D.LGS. 267/2000, la convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in tale ambito ha cercato di individuare, in coerenza con le complesse e spesso incoerenti previsioni delle norme nazionali in quel momento vigenti, le soluzioni organizzative ritenute più idonee per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Conferenze d'ambito dalla legge regionale;
- in particolare, con il predetto atto la Giunta regionale ha postulato un modello convenzionale che a regime avrebbe potuto ricondurre in capo alla Conferenza d'ambito e alle sue strutture organizzative l'intero processo di determinazione, riscossione e destinazione delle tariffe del servizio, con l'intento, da un lato, di efficientare il sistema usufruendo a tal fine di un'organizzazione sovracomunale e, dall'altro, di garantire che le costituenti Conferenze d'ambito, su cui graverà la responsabilità dell'affidamento del servizio e il conseguente obbligo di provvedere al pagamento del medesimo, non replichino le esperienze di indebitamento che hanno caratterizzato alcune importanti realtà piemontesi;

- in data 28 maggio 2013 scadeva il termine entro il quale le province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale avrebbero dovuto stipulare la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito e, pertanto, ai fini di un ordinato prosieguo del processo di attuazione della L.R. 7/2012, si è reso opportuno fissare un termine scaduto inutilmente il quale attivare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 14, comma 2 della citata legge regionale;
- con DGR del 25 novembre 2013, n. 34-6746 (*Legge regionale 24 maggio 2012. n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti". Atto di indirizzo e coordinamento per la conclusione del percorso di costituzione delle Conferenze d'ambito*) la Giunta regionale ha deliberato (i) di sollecitare i Comuni e le province a proseguire nel percorso di convenzionamento di cui alla L.R. 7/2012 per la costituzione, con le modalità ed attraverso gli organismi di cui all'articolo 14 della stessa legge regionale, delle Conferenze d'ambito previste per lo svolgimento in forma associata delle funzioni ad essi spettanti in materia di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; (ii) di invitare a tal fine i Comuni e le Province ad adeguare i testi delle convenzioni in via di predisposizione in modo da esplicitare l'impegno a garantire alla Conferenza d'ambito un flusso finanziario congruo e certo al fine della conseguente corresponsione dei pagamenti di sua competenza ovvero a prediligere, tra le possibili forme di versamento che la normativa nazionale consente, quelle più idonee a garantire la stessa certezza e continuità nella effettiva copertura dei costi di investimento e di gestione del servizio; nonché (iii) di stabilire che, trascorsi tre mesi decorrenti dalla data di approvazione della citata deliberazione senza che sia stata stipulata la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito, si sarebbe proceduto ad avviare il procedimento di sostituzione disciplinato dall'articolo 14, comma 2 della citata legge;
- in siffatto quadro istituzionale e sistemico-organizzativo, il Co.Va.R., nella sua qualità di Consorzio obbligatorio di bacino istituito ai sensi della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24, unitamente all'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R) ed al Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS), avviava una procedura ad evidenza pubblica (procedura ristretta n. 1/2014) finalizzata (a) all'individuazione di un socio privato operativo industriale della Società Unica in corso di costituzione tra Co.Va.R. e CIDIU SERVIZI S.p.A. (la quale società agisce come strumento gestionale di 17 Comuni del territorio e di CADOS, che ne detengono – attraverso la società controllante CIDIU S.p.A. di cui CADOS è socio allo 0,006% – la totalità del capitale, per la gestione dei servizi pubblici locali nel proprio territorio) e (b) all'affidamento:
 - i) dei servizi di igiene urbana e servizi connessi sull'intero territorio di Co.Va.R. e

parte del territorio di CADOS;

- ii) del servizio di gestione post operativa delle discariche esaurite di proprietà di CIDIU SpA e Co.Va.R. compresa la messa in sicurezza permanente della discarica di Cascina Gaj di proprietà di CIDIU S.p.A.;
 - iii) del servizio di gestione delle aree di messa in riserva presenti presso la sede di proprietà di CIDIU S.p.A. denominata Cascina Gaj;
 - iv) del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dell'organico sito in Druento, di proprietà di CIDIU S.p.A., compresa la riqualificazione impiantistica, e connessa discarica di servizio;
 - v) dei seguenti servizi accessori e/o complementari alle attività di gestione integrata dei rifiuti sopra indicate, che i Comuni consorziati, per quanto di competenza, si riservano di attivare, compatibilmente con la normativa vigente in materia e fatta salva, ove occorra, l'acquisizione delle occorrenti deliberazioni amministrative: servizi strumentali e/o accessori e/o connessi alle attività di accertamento e riscossione della tassa/tariffa ambientale;
- la procedura di gara aveva la finalità di promuovere una forma di cooperazione tra settore pubblico e settore privato (cd. partenariato pubblico privato), attraverso la quale le rispettive competenze e risorse, con adeguati strumenti di *governance*, si integrano nella gestione ed erogazione dei servizi di igiene ambientale;
 - all'esito della procedura di gara i servizi svolti nei due territori interessati (rappresentati da CADOS - attuale gestione CIDIU SERVIZI S.p.A. - e Co.Va.R.) avrebbero dovuto essere affidati ad un unico polo societario denominato Società Unica in cui verranno conferiti i rami aziendali, o parte di essi, relativi ai servizi di cui ai precedenti punti;
 - l'aggiudicatario della procedura sarebbe divenuto il partner operativo industriale (al 49%) di tale Società Unica in corso di costituzione; il restante 51% invece sarebbe restato in capo ai due soci pubblici CIDIU SERVIZI S.p.A. e Co.Va.R.;
 - in esito alla gara, la Società Unica sarebbe risultata affidataria dei servizi di gestione dei rifiuti e di servizi accessori sui territori coinvolti per anni 20 sulla base di Contratti di Servizio con i Consorzi di riferimento;
 - successivamente la Regione Piemonte, con Legge del 10 gennaio 2018, n. 1 recante *Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*, ha disposto il riordino degli ambiti territoriali ottimali riorganizzandoli a livello provinciale attraverso la fusione degli attuali consorzi di bacino. - statuendo, più precisamente - al comma 1 dell'art. 33 che “ *Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge -omissis a) e b) - c) negli ambiti*

territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002;

- Covar14, unitamente ai consorzi dell'ex Provincia di Torino, istituiti a suo tempo dalla Legge Regione Piemonte n. 24/2002, sarà oggetto di un percorso di aggregazione finalizzato alla loro trasformazione in un unico ente di governo di dimensioni coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Torino, escluso quello del Comune capoluogo;
- nella prospettiva di un'imminente soppressione del Consorzio l'Assemblea dei Comuni del Covar 14 con Deliberazione 6 del 12 luglio 2018 disponeva la cessione a titolo gratuito a favore dei 19 Comuni del proprio ambito del 50,5% del valore nominale della propria partecipazione al capitale in Pegaso03 S.r.l. Unipersonale permettendo l'adesione facoltativa da parte dei Comuni consorziati nella misura della partecipazione di ciascun ente in Co.va.r14
- con successiva Deliberazione dell'Assemblea dei Comuni n. 7 del 12 luglio 2018 il Co.va.r14, in qualità di Socio Unico, procedeva alla revisione dello Statuto di Pegaso03 S.r.l. Unipersonale per consentire gli affidamenti in house frazionati e per permettere l'effettivo esercizio da parte dei potenziali nuovi soci al controllo analogo congiunto e il nuovo Statuto di Pegaso veniva ratificato in sede di Assemblea dei Soci ex art. 2460 e 2436 c.c. e registrato in data il 12 ottobre 2018;
- I Comuni di Beinasco, Castagnole Piemonte, Carignano, Piobesi Torinese con successive Delibere del Consiglio Comunale manifestavano la disponibilità ad acquisire le quote del Capitale della Società oggetto di riparto iscrivendo la partecipazione di Pegaso03 S.r.l. nel relativo Stato Patrimoniale dell'Ente;
- la costituzione per fusione del Consorzio di Area Vasta avrebbe dato altresì origine ad una successione a titolo universale in virtù della quale il nuovo ente surebbe subentrato in tutti i rapporti giuridici pendenti nei consorzi interessati dalla fusione ed in esso transiteranno gli strumenti e le professionalità interne impiegate dal Covar14 per la gestione a livello consortile della TARI;
- lo schema di Convenzione tipo del costituendo Consorzio di Area Vasta allegato alla Legge regionale n. 1/2018, all'art. 2, comma 5, prevedeva che in presenza di apposita *pattuizione*, la tassa rifiuti potesse continuare ad essere riscossa dal nuovo Ente di governo;
- la pattuizione presupponeva che l'affidamento al Covar14 della gestione della TARI, disposto con il relativo Regolamento comunale, venisse sostituito da un documento che riportasse la manifestazione della volontà di tutte le Amministrazioni interessate di procedere in tal senso;
- per il che i Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, La Loggia, Moncalieri, Nichelino,

Orbassano, Rivalta di Torino, Villastellone, approvavano con apposite Deliberazioni di Consiglio Comunale, la stipula di apposita *Convenzione* con il Co.va.r nella duplice prospettiva di a) un subentro, senza soluzione di continuità, del Consorzio di Area Vasta istituito dall'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018 in Covar14, nella posizione di Concessionario della gestione associata della TARI e in quella di Soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della TARES al 31.12.2013; b) estensione della gestione associata della TARI ad altri Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Consorzio di Area Vasta.

- Conseguentemente il Consorzio disponeva nei confronti della Pegaso03 S.r.l. l'affidamento dell'attività *strumentale e di supporto* alla *gestione* della Tassa sui rifiuti (TARI) oltre che il riaffidamento in *concessione* della riscossione coattiva della Tassa sui rifiuti applicata agli utenti delle Amministrazioni Comunali e già assegnata in concessione al Consorzio Valorizzazione rifiuti 14
- La L.Regione Piemonte 16 febbraio 2021 n. 4 è intervenuta modificando la L.R. Piemonte 7/2018 prevedendo che ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, tra cui il Sub Ambito di Area Vasta Torino Sud costituito dai comuni di Beinasco, Bruino; Candiolo, Carignano; Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte.
- I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi denominati di area vasta, le seguenti funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti:
 - a) prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) strutture a servizio della raccolta differenziata.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, a costituire parte integrante esostanziale del presente atto, le parti come in epigrafe identificate stipulano segue.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Co.Va.R affida a Pegaso, che accetta, la prestazione in favore di Co.Va.R. dei servizi preparatori e/o strumentali e/o accessori e/o connessi alle attività consortili e comunali di gestione dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti relativamente al territorio dei Comuni consorziati che ne hanno demandato o ne demanderanno al Co.Va.R. la gestione, alle condizioni indicate nel presente atto e compatibilmente con la normativa vigente in materia, mediante specifiche deliberazioni di affidamento e/o successivi atti che il Consorzio potrà adottare.

In particolare, le Parti espressamente convengono che sono e rimangono affidati a Pegaso altresì i servizi preparatori e/o strumentali e/o accessori e/o connessi alle attività consortili e comunali di gestione dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione:

- della TIA,
- della TARES di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto previsto dalle singole Deliberazioni di Consiglio Comunale adottate dai Comuni consorziati e compatibilmente con le norme vigenti;
- della TARI di cui all'art. 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., secondo quanto previsto dalle singole Deliberazioni di Consiglio Comunale adottate dai Comuni consorziati e compatibilmente con le norme vigenti;

2. Il presente Disciplinare definisce l'oggetto del servizio, che è comprensivo delle attività connesse, accessorie e complementari alle prime, così come risultano dal presente Disciplinare, nonché dai piani e programmi approvati dal Consorzio in attuazione dello stesso. Pegaso svolgerà le seguenti attività, che rappresentano l'oggetto principale dell'affidamento in quanto strettamente connesse al servizio d'igiene ambientale consortile:

A) Gestione dei sistemi informativi, consistente nell'insieme delle seguenti prestazioni: realizzazione e gestione della rete informatica di Pegaso e della LAN aziendale; pianificazione e coordinamento del trasferimento dei dati delle Amministrazioni comunali per la creazione delle banche dati, di cui verrà curata l'implementazione, aggiornamento e monitoraggio permanente; verifica, gestione coordinamento e supervisione di tutte le dotazioni e delle attività informatiche operate in Pegaso e per conto di Pegaso, compresa la conservazione dei dati e degli archivi informatici.

Più in particolare, Pegaso curerà il mantenimento di una base di dati costantemente aggiornata acquisendo gli archivi anagrafici che verranno trasferiti dai Comuni in un formato elettronico concordato, svolgendo altresì tutte le operazioni istruttorie di verifica e controllo (Visure CCIAA, controllo utenze domestiche, etc.)

all'uopo necessarie, trasmettendo annualmente ai Comuni consorziati gli elenchi delle utenze iscritte alla tariffa/tassa;

B) Bollettazione: al fine di procedere all'emissione delle bollette dell'anno di competenza, Co.Va.R. trasmetterà in un'unica soluzione a Pegaso i Piani Finanziari comunali approvati. Pegaso provvederà all'elaborazione ed alla postalizzazione delle bollette. I tempi e le modalità di gestione delle bollette saranno concordate tra il Consorzio e Pegaso, secondo la normativa vigente.

Pegaso elaborerà la tassa/tariffa in base alla suddivisione dei costi, alla produzione presunta dei rifiuti, ripartita tra utenze e superfici domestiche, utenze e superfici non domestiche.

Per ogni Comune verrà predisposto un quadro riepilogativo delle simulazioni tributarie, raffrontando l'anno di emissione rispetto a quello precedente, e si procederà alla trasmissione al Consorzio ed ai Comuni al fine di consentire a tutti i soggetti competenti di adottare gli opportuni atti, che dovranno essere trasmessi senza indugio a Covar ed a Pegaso per consentire l'emissione della bollettazione.

Pegaso, in attuazione del Piano del Servizio vigente, curerà, oltre alla bollettazione, altresì:

- i. realizzazione di simulazioni tariffarie;
- ii. attività di bollettazione suppletiva a seguito di revisione/rettifica della posizione debitoria;
- iii. attività di rendicontazione incassi e TEFA;
- iv. attività relativa alle dilazioni di pagamento;
- v. attività di predisposizione, stampa e postalizzazione dei solleciti;
- vi. attività istruttoria relativa alla verifica/accertamento delle superfici, con eventuale analisi degli elaborati planimetrici;
- vii. attività di recupero della anagrafiche trasferite ed emigrate fuori dal territorio consortile ed aggiornamento del *database*;
- viii. gestione rimborsi;
- ix. attività di supporto relative all'accertamento tributario;
- x. attività di supporto al contenzioso tributario;
- xi. attività relativa alle sospensioni in autotutela;
- xii. predisposizione dei c.d. calendari dei passaggi;
- xiii. attività di supporto per la gestione del coattivo.

il tutto secondo quanto dettagliatamente illustrato nel Piano dei Servizi periodicamente adottato, avente, per espressa e concorde volontà della Parti, efficacia integrativa e/o modificativa del presente Disciplinare, secondo quanto previsto al successivo art. 2, comma 2-bis;

C) Accertamento esecutivo e ingiunzione fiscale: per il recupero forzoso delle somme non versate malgrado i reiterati tentativi di recupero (bollettazione volontaria, sollecito ed eventuale accertamento), la Società provvederà a fornire, ove richiesto, il supporto alle relative incombenze amministrative, nonché alla valutazione circa l'opportunità di misure cautelari o esecutive (fermo amministrativo e pignoramento presso terzi), a seguito dell'effettuazione degli opportuni controlli sulla situazione economica e patrimoniale, così come dettagliato nel Piano dei Servizi;

D) Co.Va.R. affida altresì a Pegaso le seguenti attività strumentali e/o di supporto:

- i) gestione e monitoraggio di tutti i flussi informativi relativi al servizio d'igiene ambientale di titolarità consortile (*customer care* – servizio di *call center*);
- ii) attività di *front office* (Ecopsortello) presso i Comuni finalizzata alla gestione di informazioni in materia di tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti (contestazioni, disamina delle posizioni dei contribuenti, reclami etc.)
- iii) attività di supporto alla predisposizione annuale dei piani economici finanziari e del regolamento per l'applicazione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti;
- iv) attività di *back office* finalizzata alla registrazione e verifica dei dati raccolti sul territorio;
- v) incrocio banche dati per la lotta all'evasione ed all'elusione;
- vi) assistenza, consulenza, manutenzione e amministrazione del sistema hardware e software consortile, in particolare:
 - gestione della rete informatica, del sistema di connettività e degli apparati di sicurezza,
 - verifiche delle misure tecniche e organizzative adottate,
 - supporto agli acquisti, verifica, gestione, coordinamento e supervisione delle dotazioni e delle attività informatiche,
 - conservazione e ripristino dei dati e degli archivi informatici,
 - gestione del portale per garantire l'accesso ai servizi digitali da parte del contribuente in relazione alla Tassa sui rifiuti,
 - integrazione della piattaforma PagoPa nei sistemi di incasso per la riscossione,
 - in generale avvio dei progetti di trasformazione digitale stabiliti dalla legge e dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- vii) tutte le ulteriori e diverse prestazioni istruttorie e/o propedeutiche e/o strumentali funzionalizzate e riconducibili alla gestione dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti relativamente al territorio dei Comuni consorziati che ne hanno demandato o ne demanderanno al Co.Va.R. la gestione, quali dettagliatamente specificate nel Piano dei Servizi periodicamente approvato, avente, per espressa e

concorde volontà della Parti, efficacia integrativa e/o modificativa del presente Disciplinare, secondo quanto previsto al successivo art. 2, comma 2-bis.

3. In caso di espressa richiesta del Consorzio, Pegaso è tenuta ad attivare i seguenti ulteriori servizi, che costituiscono attività secondarie a quelle di cui al precedente comma:

- i) controllo territoriale: è l'attività che consiste nella revisione e nell'aggiornamento dei *database* dei contenitori assegnati alle utenze presenti sul territorio consortile, e in generale in tutte le attività finalizzate alla mappatura del territorio ed al miglioramento dei servizi di gestione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti;
- ii) Comunicazione: è l'attività di progettazione, sviluppo, organizzazione e gestione delle attività di Comunicazione e dei flussi d'informazione da erogarsi ai cittadini sia ad Enti pubblici o privati.

4. Per le attività secondarie di cui al comma che precede, nonché per quelle ulteriori funzionali al migliore svolgimento delle attività principali che potranno aggiungersi nel corso dell'esecuzione contrattuale, le Parti dettaglieranno le modalità di svolgimento delle stesse nel Piano dei Servizi periodicamente approvato, avente efficacia integrativa e/o modificativa del presente Disciplinare secondo quanto previsto al successivo art. 2, comma 2-bis, ferma restando la facoltà di demandare ad apposito e separato accordo il dettaglio delle procedure, dei termini di espletamento, degli obiettivi e degli standard da perseguire.

5. Pegaso si impegna ed obbliga ad assicurare lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare secondo i termini e le modalità convenute e comunque in modo da assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative consortili e/o comunali conformemente alle previsioni normative.

6. Le Parti espressamente dichiarano di riservarsi l'affidamento di ulteriori e diverse prestazioni afferenti la gestione dell'accertamento e della riscossione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti all'esito del perfezionamento del procedimento finalizzato all'iscrizione di Pegaso all'Albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 (Piano dei servizi)

- 1. Il Piano dei servizi costituisce lo strumento di programmazione dei servizi.
- 2. Nel Piano dei servizi, oltreché nel presente Disciplinare, sono individuati gli obiettivi qualitativi e quantitativi del servizio, i livelli di prestazione minima garantita, nonché il sistema di monitoraggio e di verifica degli obiettivi e dei livelli da raggiungere. Sono altresì individuati gli elementi essenziali della gestione del servizio e

le modalità della sua erogazione, la disciplina generale delle fasi dei servizi, delle procedure e dei termini di esecuzione, nonché gli interventi utili e necessari al raggiungimento degli obiettivi.

2-bis. Le Parti dichiarano e garantiscono, riconoscendosene perfettamente edotte, che tale strumento ha efficacia automaticamente integrativa e/o modificativa del presente Disciplinare, senza necessità di iniziative di formale recepimento, entro i limiti qualitativi di cui al successivo art. 44, commi 2 e 3.

3. Il Piano è predisposto sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in tempo utile per la redazione da parte della Società degli strumenti di programmazione di cui al successivo art. 8.

4. Le previsioni del Piano sono revisionate e aggiornate periodicamente dal Consorzio, sentita la Società e garantendo comunque la copertura finanziaria. Le variazioni possono determinare la ridefinizione delle modalità d'esecuzione del servizio.

5. La Società può proporre in sede di revisione o aggiornamento del Piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario, o comunque capaci di produrre riduzioni della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 (Durata)

1. L'affidamento di cui al presente Disciplinare ha effetto dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2029 e può essere prorogato o rinnovato nel rispetto delle leggi vigenti.

2. La Società s'impegna sin d'ora a garantire, alla scadenza dell'affidamento, la continuità della gestione del servizio alle stesse condizioni previste dal presente Disciplinare, sino alla presa in carico da parte del Co.Va.R. o dell'eventuale nuovo affidatario, comunque per un tempo non superiore ad un anno.

Art. 4 (Esclusiva)

1. Vigente l'affidamento, il Co.Va.R. è tenuto a non avvalersi dell'opera di terzi per le attività di cui al precedente art. 1.

Art. 5 (Legittimazione verso gli utenti)

1. Il destinatario dei servizi affidati alla Società è Co.Va.R.
2. Per le attività di rilevanza esterna oggetto del presente Disciplinare e nei limiti definiti dalla vigente normativa per ciascuna di esse, la Società è legittimata ad agire in nome e per conto del Consorzio nei rapporti con gli utenti, in qualità di ente sottoposto al controllo analogo del Co.va.r., obbligandosi ad attuare i principi di eguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, accesso alle informazioni e partecipazione, trasparenza, protezione delle categorie di gruppi sociali e dei singoli utenti più svantaggiati.
3. Per utenti s'intendono i residenti, abitanti o domiciliati nel territorio dei Comuni che hanno demandato e/o che demanderanno al Co.Va.R. la gestione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le attività produttive o non domestiche in generale.

Art. 6 (Oneri relativi alla gestione del servizio)

1. La Società è responsabile del funzionamento del servizio secondo le disposizioni del presente Disciplinare e ne accetta ed assume i relativi oneri, ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, così come è legittimata a chiedere a terzi le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari alla gestione del servizio.

CAPO II - FUNZIONI DEL CONSORZIO, INFORMAZIONI E CONTROLLI.

Art. 7 (Poteri del Consorzio)

1. Il Consorzio determina gli indirizzi di gestione del servizio con l'approvazione di piani e programmi e con l'emanazione di atti e direttive, nonché compie atti d'ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza.
2. Il Consorzio può emanare atti d'interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente Disciplinare e dei piani e programmi.
3. Restano fermi i poteri che spettano al Consorzio in qualità di socio, per legge o in forza di speciali norme dello statuto della Società.

Art. 8 (Programmazione)

1. La Società predispone il Programma annuale e pluriennale delle attività e degli investimenti e la relazione illustrativa, sottoponendoli, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, all'approvazione del Consorzio, che ne valuta la coerenza con le previsioni del Piano del servizio.
2. Il Consorzio si riserva il diritto di modificare il Programma annuale degli interventi, sentita la Società, per conseguire miglioramenti nell'erogazione del servizio, garantendo comunque la copertura finanziaria e tenendo conto dei tempi necessari all'attuazione degli interventi.
3. La Società può presentare al Consorzio domanda di variante in corso d'esercizio del Programma annuale degli interventi per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli del servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sulla tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti e i tempi di realizzazione degli interventi.

Art. 9 (Funzioni di controllo)

1. Il Consorzio esercita il controllo sul servizio, nonché sull'attività e sull'organizzazione della Società, al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa/tassa inerente la raccolta e/o lo smaltimento dei rifiuti, di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale realizzazione degli investimenti, di valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e di verificare la corretta attuazione delle previsioni del presente Disciplinare e dei piani e programmi.
2. Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Consorzio può integrare e modificare i sistemi e le procedure di controllo che risultano già determinati nel presente Disciplinare, che la Società con la sottoscrizione del presente atto si obbliga sin d'ora ad accettare integralmente.

Art. 10 (Vigilanza sulla gestione)

1. Il Consorzio si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti da esso incaricati, anche senza preavviso e anche a mezzo di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accertamenti, accessi, sopralluoghi, verifiche ispettive e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione in relazione agli

standard, generali e specifici, di qualità e quantità. Dei risultati delle ispezioni è redatto processo verbale, sottoposto alla sottoscrizione della Società che può inserire le proprie eventuali osservazioni o deduzioni contrarie.

2. La Società s’impegna altresì a consentire agli organismi competenti ai sensi di legge, diversi dal Consorzio, l’effettuazione, anche senza preavviso, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuni o necessari in ordine a documenti attinenti i servizi oggetto di affidamento.

3. La Società, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di cui ai precedenti commi.

Art. 11 (Collegio per lo svolgimento del controllo)

1. È istituito un Collegio per lo svolgimento del controllo analogo composto da tutte le Amministrazioni aggiudicatrici in house iscritte nel Libro dei Soci, cui spettano i poteri di ottenere dalla Società tutte le informazioni necessarie al Consorzio per l’esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza.

2. La Commissione conclude la propria attività con atto rivolto al Consorzio, che provvede a emanare gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 12 (Responsabile del procedimento di controllo)

1. Il Consorzio può individuare nell’ambito della propria organizzazione un responsabile del procedimento di controllo, Comunicandone il nominativo alla Società. Il responsabile del procedimento di controllo è legittimato a esercitare ogni forma di controllo, sorveglianza, verifica, ispezione, esame e acquisizione di atti, informazioni e di qualsivoglia dato all’uopo necessario o utile.

Art. 13 (Responsabili del servizio nella Società)

1. La Società s’impegna, in caso d’espressa richiesta del Consorzio, a che tutte le attribuzioni inerenti il servizio oggetto del presente Disciplinare, non riservate all’Assemblea o al Collegio sindacale o Revisore, compresi i poteri di firma e di rappresentanza sostanziale e processuale della Società, e fatti salvi i limiti di legge, siano attribuite o delegate all’Amministratore della Società previamente designato dal Consorzio e/o ad un institore preposto al relativo ramo aziendale ai sensi dell’art. 2203 cod. civ., o figura analoga, sempre previamente designato dal Consorzio. La revoca della designazione comporta l’obbligo della Società all’immediato trasferimento delle attribuzioni al diverso Amministratore o institore designato dal Consorzio contestualmente alla revoca.

2. L'indicato soggetto deve possedere idonei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza tecnica o amministrativa, indicati dal Consorzio.
3. Esso opera quale responsabile del servizio affidato dal Co.Va.R. alla Società, nonché quale referente in tutti i rapporti con il Consorzio, salvo l'eventuale nomina, sempre su designazione del Consorzio, di un responsabile tecnico del servizio nella Società.
4. La Società deve dotarsi di una struttura organizzativa dedicata ai servizi e alle attività oggetto del presente Disciplinare, articolata in un numero di uffici e risorse umane adeguati per quantità e professionalità a garantire la corretta e puntuale gestione del servizio.

Art. 14 (Rapporti informativi)

1. La Società presenta al Consorzio, annualmente una relazione sull'andamento della gestione e, successivamente, su richiesta, una serie di rapporti informativi periodici dotati dei requisiti indicati in un apposito, successivo e separato atto che definisce altresì i termini di presentazione dei rapporti (*report periodici*). Le Parti si impegnano ad approvare il suddetto atto entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare.
2. In occasione della presentazione del rapporto informativo, periodico o a richiesta, il responsabile del servizio riferisce al Consorzio sull'andamento dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi.

Art. 15 (Comunicazione dei dati sulla gestione)

1. La Società s'impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché a Comunicare al Consorzio tutti i dati e le informazioni attinenti la gestione del servizio, nei modi e nei termini previsti dal presente Disciplinare o in quelli che lo stesso Consorzio individuerà nei successivi atti adottati a tal fine.
2. La Società s'impegna altresì a Comunicare al Consorzio ogni altra notizia e informazione richiesta che il medesimo ritenga necessaria o utile per la migliore comprensione di ogni aspetto della gestione del servizio.

Art. 16 (Deposito dei bilanci)

1. Il Bilancio, composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione di gestione, deve restare depositato in copia nella sede della Società nei giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato, in modo che i Soci possano prenderne visione come prevede la normativa vigente.
2. Il Consorzio può formulare le proprie osservazioni sul progetto di bilancio in ordine alla compatibilità con quanto previsto dal Piano dei servizi.

Art. 17 (Controllo su operazioni societarie)

1. Sino all'approvazione di una modificazione dello statuto della Società che riservi espressamente tali materie alla competenza assembleare, la Società s'impegna verso il Consorzio a sottoporre alla decisione dell'assemblea sociale, ai sensi dell'art. 2479, comma 1, cod. civ., ogni operazione che comporti l'acquisto di veicoli, o l'acquisto di beni e servizi per un valore superiore a € 50.000,00, o una modificazione del valore del patrimonio sociale, compresa l'eventuale stima dei *software*, oppure un incremento della dotazione organica del personale.

CAPO III – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ.

Sez. I – Disposizioni generali.

Art. 18 (Obblighi della Società)

1. La Società s'impegna ad attuare le direttive e gli atti, anche d'interpretazione, del Consorzio, nonché alla leale collaborazione con quest'ultimo.
2. La Società è tenuta a porre in essere, con carattere di ordinarietà, tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici, attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli enti concedenti.

Art. 19 (Responsabilità della Società)

1. La Società è responsabile del buon andamento del servizio secondo le disposizioni del presente Disciplinare.
2. La Società, nell'espletamento del servizio, è tenuta ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente Disciplinare, nonché da ogni disposizione di legge

vigente in materia.

Sez. II – Beni destinati al servizio.

Art. 20 (Individuazione)

1. Alla Società spetta l'uso dei beni necessari e funzionali all'erogazione del servizio, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi e in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente Disciplinare, siano essi beni conferiti od oggetto di affitto d'azienda da parte del Consorzio, oppure realizzati o acquistati dalla Società.

Art. 21 (Inventario dei beni destinati al servizio)

1. La Società tiene un libro degli inventari avente ad oggetto tutti i beni, materiali ed immateriali, afferenti il servizio oggetto del presente Disciplinare, annotando per ciascuno di essi il titolo giuridico della detenzione (conferimento, acquisto, affitto, ecc.), lo stato di consistenza e funzionalità, nonché la conformità alle norme vigenti.

2. Ogni eventuale sostituzione, dismissione, acquisto e qualsiasi altra vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro.

3. Di ogni bene eventualmente realizzato dalla Società in corso di rapporto devono essere altresì riportati nel registro gli elementi necessari per consentirne la valutazione tecnica e di mercato.

4. I beni e le risorse oggetto di un eventuale trasferimento o affitto in corso di rapporto dal Consorzio alla Società debbono essere riportati nel registro previa verifica in contraddittorio del loro elenco contestualmente alla ricognizione e alla consegna degli stessi.

Art. 22 (Responsabilità connesse all'uso dei beni)

1. La Società è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni afferenti il servizio, al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, nonché è tenuta a garantire il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, provvedendo ad effettuare le migliorie e le sostituzioni necessarie.

2. Grava sulla Società la responsabilità verso i terzi e i dipendenti derivante dalla gestione di tutti i beni afferenti il servizio, con obbligo di tenere sollevato e indenne il Consorzio.

3. Ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società, il Consorzio indicherà i rischi che dovranno essere oggetto di copertura assicurativa ed i relativi massimali, previa analisi dei rischi a cura della Società.

Art. 23 (Proprietà e diritti di utilizzazione dei *software* e delle banche dati)

1. Le Parti il quattro aprile 2011 hanno sottoscritto un atto ricognitivo con il quale si stabilisce che la proprietà del software G.I.T.A.R. e P.C.C. é in capo alla società

Sez. III – Adempimenti contabili e controllo di gestione.

Art. 24 (Principi contabili)

1. La Società assicura una corretta tenuta della contabilità, conforme alle norme e ai principi vigenti ed altresì idonea a offrire le informazioni relative alle attività oggetto del presente Disciplinare.

2. La contabilità, da redigersi in conformità alle norme civilistiche e alla prassi giuscommerciale, deve garantire in particolare la disponibilità delle informazioni necessarie al Consorzio per valutare, sotto il profilo economico, l'operato della Società in termini di efficienza nell'utilizzo delle risorse; di capacità di mantenere nel tempo le condizioni di equilibrio reddituale, patrimoniale, finanziario; di valutazione dei processi d'investimento e di miglioramento delle condizioni d'efficienza di impiego delle risorse e di svolgimento dei processi; di corretto bilanciamento tra la pressione alla riduzione dei costi e la necessità di garantire i livelli di servizio concordato; di possibilità per il Co.Va.R. di stimolare, ovvero di moderare, strategie d'investimento e di miglioramento dei livelli di servizio, avendo piena visibilità dei conseguenti risvolti economici per la Società e tariffari per gli utenti.

Art. 25 (Contabilità separata)

1. Il sistema contabile della Società deve consentire di evidenziare separatamente i ricavi e i costi, afferenti o ragionevolmente attribuibili al servizio oggetto del presente Disciplinare rispetto alle altre attività sociali eventualmente svolte.

2. La Società predispone annualmente, in modo coerente e confrontabile di anno in anno, una separata rendicontazione relativa, da un lato, al servizio oggetto del

presente Disciplinare, dall'altro lato alle altre eventuali attività sociali, queste ultime su base aggregata.

3. Ove l'individuazione dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività riferibili o ragionevolmente attribuibili al servizio oggetto del presente Disciplinare richieda la suddivisione di valori Comuni al servizio affidato e ad altre attività sociali eventualmente svolte dalla Società, anche per altri enti pubblici, quest'ultima dovrà fornire adeguata informativa circa i criteri e le basi di ripartizione e di allocazione di tali elementi.

Art. 26 (Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione adottato dalla Società deve essere finalizzato alla corretta elaborazione e organizzazione delle informazioni contabili, degli obblighi contabili, delle rendicontazioni obbligatorie, delle informazioni segmentali richieste, dei dettagli circa le basi di ripartizione ed allocazione degli elementi Comuni a uno o più attività sociali.

Sez. IV – Altri obblighi della Società.

Art. 27 (Accesso ai documenti)

1. La Società assicura l'accesso ai documenti nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa desumibili dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e dell'apposito regolamento del Consorzio.

2. La Società assicura il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni, in possesso della stessa, utili all'espletamento del loro mandato e inerenti i servizi gestiti, così come previsto dall'art. 43 del D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267. I consiglieri accedono ai dati mediante richiesta al Consorzio o al Comune, che a loro volta la inoltreranno alla Società.

Art. 28 (Osservanza di leggi e regolamenti)

1. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle sul reclutamento del personale, sull'assicurazione contro gli infortuni, sulla sicurezza del lavoro, sull'assistenza e previdenza.

2. Laddove sia consentito il ricorso a terzi per lo svolgimento di alcune prestazioni tra quelle oggetto del presente Disciplinare, la Società è tenuta al rispetto delle

norme e dei principi nazionali e Comunitari sull'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché a subordinare la produzione di effetti del contratto alla positiva verifica da parte del Consorzio dell'imposizione nei confronti del terzo contraente di tutti i menzionati obblighi in materia di prevenzione e sicurezza degli infortuni sul lavoro e di trattamento dei lavoratori.

CAPO IV – OBBLIGHI DEL CONSORZIO.

Art. 29 (Rapporti economici)

1. I costi per le attività principali, per tali intendendosi quelle indicate all'art. 1, commi 1 e 2, sono quantificati annualmente e fatturati al Consorzio trimestralmente in 4 rate suddivise secondo le indicazioni del Consorzio. Fino all'approvazione del bilancio successivo la fatturazione viene effettuata sulla base dei canoni in essere. Il pagamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

2. I corrispettivi per le attività secondarie o erogate a progetto, per tali intendendosi quelle occasionali per le quali è identificabile un inizio e un termine coincidente con azioni chiaramente individuabili a progetto, sono fatturati al Consorzio in quote proporzionate all'entità dei singoli interventi secondo quanto disposto con separato accordo tra le Parti. Il pagamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

3. I costi per spese postali, per tali intendendosi i costi di postalizzazione sostenuti per l'invio di atti e materiale di Comunicazione per conto del Consorzio, sono fatturati nel mese in cui vengono sostenuti e pagati a mezzo rimessa diretta.

4. Nel caso di circostanze o condizioni non attualmente prevedibili, che siano suscettibili di provocare nel corso dell'esercizio sociale un aumento o una diminuzione dei costi per un importo superiore al 5% rispetto a quello preventivato ad inizio esercizio, si dovrà procedere all'adeguamento del corrispettivo pattuito.

Art. 30 (Segreto industriale)

1. La circolazione dei dati inerenti l'attività svolta dalla Società avviene garantendo la salvaguardia della riservatezza e segretezza dei dati aziendali, con divieto di diffondere e utilizzare informazioni segrete o riservate, anche riferite ad elaborati progettuali.

2. Il Consorzio s’impegna a non divulgare o utilizzare segreti commerciali o aziendali della Società, e del pari la Società s’impegna non divulgare o utilizzare notizie riservate attinenti l’attività del Consorzio, o relative agli utenti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione della sua attività. Tali obblighi hanno effetto anche nei due anni successivi al termine dell’affidamento.

3. La circolazione delle informazioni avviene tutelando i marchi, i segreti e la proprietà industriale. In particolare è garantita la tutela dei marchi utilizzati dalla Società che contraddistinguono l’origine e la qualità del servizio e realizzano il collegamento tra la Società e l’utente.

CAPO V – QUALITÀ DEL SERVIZIO.

Art. 31 (Valutazione della *performance*)

1. Le funzioni di misurazione e valutazione della *performance* della Società e delle sue unità organizzative - ove prescritte dalla legge o comunque istituite dal Consorzio - sono svolte dall’apposito Organismo indipendente cui compete, altresì, la misurazione e la valutazione delle prestazioni del Co.Va.R., in conformità ai principi di cui al D.LGS. 27 ottobre 2009 n. 150. Tale Organismo propone altresì la valutazione annuale dei responsabili di unità organizzative in posizione di autonomia e responsabilità. La composizione e i compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinati da apposito regolamento del Co.Va.R.

Art. 32 (Clausole premiali)

1. In separato accordo sottoscritto tra le Parti verrà definito un sistema premiante, ove i premi potranno essere correlati al raggiungimento dell’obiettivo di un incremento qualitativo o quantitativo della prestazione rispetto a quanto predeterminato, ovvero alla concretizzazione di proposte innovative che consentano un risparmio di spesa o un incremento quantitativo o qualitativo dei servizi.

CAPO VI - RAPPORTO DI GESTIONE.

Art. 33 (Condizioni dell’affidamento)

2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione rapporto, intervengano modificazioni della normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, il Consorzio si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge e sentita la Società, di adeguare il

contenuto del presente Disciplinare apportandovi ogni variazione, integrazione e modificazione che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

Art. 34 (Continuità del servizio)

1. In ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, da qualunque causa dovuta, la Società ha l'obbligo di un'informazione pronta, tempestiva ed efficace sulle modalità alternative di fruizione del servizio e sui tempi di ripristino.

Art. 35 (Esternalizzazione di attività e servizi)

1. L'esecuzione delle prestazioni principali e secondarie affidate ai sensi del precedente art. 1 avviene in via ordinaria attraverso l'attività e le risorse della Società.

2. La Società può affidare a terzi soltanto parte delle prestazioni di cui al comma che precede - nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità in ordine ai risultati attesi.

3. La Società prevede espressamente, nei contratti posti in essere ai sensi dei precedenti commi, che gli stessi decadono con la cessazione dell'affidamento regolato dal presente Disciplinare.

4. La Società è tenuta ad imporre ai terzi contraenti la prestazione di una cauzione, sia in sede di offerta sia in sede di stipulazione contrattuale, per la copertura di ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio nell'ipotesi di risoluzione contrattuale ed a garanzia del pagamento di eventuali penali.

Art. 36 (Inadempimenti e penali)

1. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente atto è contestata per iscritto alla Società, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle necessarie giustificazioni.

2. Ogni inosservanza degli obblighi di cui al presente atto, e altresì ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, obbliga la Società a corrispondere a Co.Va.R. una penale per l'inadempimento e/o per il ritardo, ferma restando in ogni caso la risarcibilità del maggior danno.

3. In ogni caso e in via esemplificativa sono assoggettati a penali l'invio di *report* incompleti, o inutilizzabili, oppure in ritardo, ritenendosi sanzionabile il ritardo pari o superiore a quindici giorni in caso di *report* mensili, a trenta giorni in caso di *report*

trimestrali, a quarantacinque giorni in caso di *report* semestrali. Altresì sono in ogni caso assoggettati a penali l'invio di documenti inerenti il controllo della gestione del servizio in ritardo rispetto all'attività cui erano finalizzati, nonché la sospensione ingiustificata delle attività oggetto dell'affidamento.

4. Le penali sono definite in misura ricompresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del corrispettivo annuo per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, comunque mai in misura superiore al 10% dello stesso corrispettivo annuo nel corso dello stesso esercizio, salvo il risarcimento del maggior danno, in ogni caso tenuto conto della totalità o parzialità dell'inadempimento, della gravità degli effetti dannosi dell'inadempimento, dell'eventuale reiterazione dell'inadempimento, del criterio di imputazione soggettiva della condotta.

5. Le penali sono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza e della decisione di applicare la penale, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali difese scritte. Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla contestazione scritta le penali s'intendono definitive ed è emessa apposita nota di debito, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo o da qualsiasi altra somma dovuta alla Società.

6. La presentazione di eventuali giustificazioni o il ricorso a procedure giudiziali non fanno venire meno l'obbligo della Società d'esecuzione delle attività richieste dal Consorzio in attuazione del presente Disciplinare, né l'obbligo di garantire la continuità di servizio.

7. Il pagamento delle penali non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Art. 37 (Sanzione coercitiva)

1. In caso di grave inadempienza della Società che comprometta la continuità del servizio, oppure qualora il servizio non venga eseguito se non parzialmente, è in facoltà del Consorzio adottare le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio della Società, compresa la provvisoria sostituzione della Società medesima.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale il

Consorzio contesta alla Società l'inadempienza riscontrata, intimandole di rimuovere le cause dell'inadempienza entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 38 (Cessazione anticipata dell'affidamento per grave inadempimento)

1. Il Consorzio, ove accerti inadempienze di rilevante gravità da parte della Società, si riserva di pronunciare - previa contestazione scritta alla Società - l'anticipata cessazione dell'affidamento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali e il risarcimento del maggior danno.

Sono in ogni caso considerate inadempienze di rilevante gravità l'interruzione o la sospensione dei servizi e delle attività affidate per una durata superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi per causa imputabile alla Società; la cessione del contratto da parte della Società al di fuori dei casi consentiti dal presente Disciplinare; reiterate violazioni delle norme di legge, di regolamento o del presente Disciplinare commesse nella gestione dei servizi ed imputabili alla Società.

Art. 39 (Forza maggiore)

1. La Società non è considerata inadempiente alle obbligazioni previste dal presente Disciplinare qualora l'adempimento sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore, accertate e riconosciute dal Consorzio. La Società deve dare Comunicazione al Consorzio di dette circostanze ogni qualvolta esse si verificano.

2. A titolo esemplificativo per forza maggiore s'intende qualunque evento o circostanza non prevedibile, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'adempimento di uno o più degli obblighi di cui al presente Disciplinare, che non sia in alcun modo imputabile alla Società o a sua colpa o negligenza e che sia al di fuori del controllo della stessa, inclusi eventi bellici, rivoluzioni, embarghi, provvedimenti di autorità civili o militari, terremoti, inondazioni, siccità, interruzioni delle linee elettriche, atti terroristici o altri gravi eventi atmosferici o calamità naturali.

3. L'inadempienza o il ritardo nell'adempimento sono giustificati per tutta la durata di tali circostanze, fermo restando che il presente Disciplinare continua a produrre ogni altro effetto.

4. Tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo debbono essere ripresi non appena sia venuta meno la causa di forza

maggiore.

Art. 40 (Effetti della cessazione dell'affidamento)

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'affidamento, sia essa per scadenza dei termini di cui al precedente articolo 3 (Durata) o per risoluzione anticipata, la Società è tenuta a consegnare a Co.Va.R., o al soggetto terzo dallo stesso indicato, la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi detenuti relativi ai servizi e alle attività affidati, ivi compreso il sistema informativo e le procedure informatiche in uso alla Società nello stato in cui si troveranno alla data di cessione, fornendo altresì in un valido supporto di scambio le informazioni e i dati trattati informaticamente.

Art. 41 (Responsabilità verso terzi)

1. La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per ogni aspetto della gestione dei servizi affidati, anche ove svolti in attuazione del presente atto, delle direttive e degli atti di controllo o coordinamento del Consorzio, salvo il caso di responsabilità del Consorzio per dolo, colpa grave, o violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Art. 42 (Assicurazioni)

1. La Società stipula appositi contratti assicurativi per la copertura dei rischi derivanti da proprie inadempienze e dai danni causati nella gestione del servizio al Consorzio e a terzi.

2. Il Consorzio può fornire direttive in merito all'individuazione delle coperture ritenute necessarie e idonee, nonché può definire parametri per il calcolo dei massimali.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 (Modificazioni del Disciplinare)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'ambito del presente Disciplinare ed in particolare al comma 2-bis dell'art. 2, eventuali modificazioni o integrazioni del presente Disciplinare richiedono ai fini della validità l'osservanza delle medesime forme della stessa.

2. Le Parti si danno atto che rientrano nella normale alea contrattuale i

mutamenti quantitativi che, individualmente considerati, sono pari o inferiori a un importo di Euro cinquecentomila (€ 500.000,00), i quali perciò non implicano la revisione delle condizioni contrattuali, ma soltanto l'adeguamento del corrispettivo, con obbligo della Società di provvedere alle prestazioni incrementate.

3. Gli eventi o le circostanze che singolarmente considerati comportano modificazioni contrattuali qualitative di valore pari o superiore ad un importo di Euro duecentomila (€ 200.000,00) richiedono la revisione delle condizioni contrattuali, con obbligo della Società di adeguare il proprio servizio ai mutamenti intervenuti dietro semplice richiesta del Co.Va.R. e verso un adeguamento del corrispettivo proporzionato all'aumento dei costi.

4. La Società è comunque tenuta, indipendentemente da qualsiasi valutazione di costo e verso un adeguamento del relativo corrispettivo, ad adeguare il servizio all'aumento della domanda che si determinasse in occasione di eventi straordinari collegati a grandi fenomeni di massa, quali manifestazioni o raduni di tipo culturale, sportivo o religioso.

Art. 44 (Interpretazione del Disciplinare)

1. Le Parti convengono espressamente che in caso di dubbi interpretativi, o di discordanze tra le previsioni del presente atto, o tra queste ultime e gli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, saranno applicati i criteri di cui agli articoli 1362 e s. del codice civile, e, ove ciò non fosse sufficiente, l'interpretazione più favorevole al Consorzio.

2. I titoli degli articoli del presente Disciplinare sono inseriti esclusivamente per semplicità di lettura e non dovranno essere utilizzati a fini dell'interpretazione del presente.

Art. 45 (Foro competente)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e la Società in dipendenza del presente Disciplinare, relativa alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, o validità, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 46 (Registrazione, imposte, spese contrattuali)

1. Il presente Disciplinare è stipulato in forma di scrittura privata, soggetta a

registrazione in caso d'uso, con spese di registrazione a carico della parterichiedente o di quella che avrà obbligato l'altra a provvedervi.

2. I corrispettivi di cui al presente Disciplinare debbono intendersi soggetti ad I.V.A. per le attività che non sono considerate esenti dalle leggi vigenti. Ai fini della registrazione l'intero Disciplinare è da ritenersi assoggettato ad I.V.A.

3. Le spese contrattuali sono interamente a carico della Società, che espressamente le assume.

Art. 47 (Abrogazione)

1. Il presente Disciplinare supera ogni precedente accordo e/o regolamentazione dei rapporti tra le Parti relativamente alla stessa materia.

Art. 48 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare le Parti fanno espresso riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Co.Va.R. 14
Leonardo Di Crescenzo
Firmato digitalmente

Pegaso 03 S.r.l.
Stefano Napoletano
Firmato digitalmente